

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINE, CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RI-GENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

(Approvato con Deliberazione n. 54 del 30.10.2017)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1** - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Articolo 2** - Definizioni
- Articolo 3** - Principi generali
- Articolo 4** - Cittadine e cittadini attivi
- Articolo 5** - Patto di collaborazione
- Articolo 6** - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione
- Articolo 7** - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi
- Articolo 8** - Promozione della creatività urbana
- Articolo 9** - Innovazione digitale

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

- Articolo 10** - Disposizioni di carattere generale
- Articolo 11** - Proposte di collaborazione

CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RI-GENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

- Articolo 12** - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e ri-generazione di immobili e spazi pubblici
- Articolo 13** - Interventi di ri-generazione di spazi pubblici
- Articolo 14** - Gestione condivisa di edifici
- Articolo 15** - Autofinanziamento
- Articolo 16** - **Forme di riconoscimento per le azioni realizzate**
- Articolo 17** - Agevolazioni

CAPO IV - FORMAZIONE

- Articolo 18** - Finalità della formazione
- Articolo 19** - Il ruolo delle scuole

CAPO V- COMUNICAZIONE E RESPONSABILITA'

- Articolo 20** - Comunicazione
- Articolo 21** - Prevenzione dei rischi e responsabilità

CAPO VI -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 22** - Verifica
- Art. 23** - Collaborazioni in corso

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra cittadine e cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadine e cittadini e Amministrazione, per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa delle cittadine e dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadine e cittadini e Amministrazione si realizza attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa e attraverso la condivisione di dati in possesso della Pubblica Amministrazione anche in Open Data.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) Beni comuni urbani:** i beni materiali e immateriali che cittadine e cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e/o migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o ri-generazione;
- b) Comune o Amministrazione:** il Comune di Firenze nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative, in particolare i Quartieri;
- c) Cittadine e cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
- c bis) Amministrazione condivisa:** il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadine, cittadini ed amministrazione di svolgere, su piano paritario, attività di interesse generale;
- d) Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata da cittadine e cittadini attivi, volta a proporre interventi e/o iniziative/progetti di cura, gestione condivisa o ri-generazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale il Comune e cittadine e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o ri-generazione di beni comuni urbani;

f) Cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;

g) Gestione condivisa: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;

h) Ri-generazione: programma di fruizione collettiva, recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;

i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, edifici, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico e relativi arredi e attrezzature.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadine e cittadini e Amministrazione si ispira ai valori di utilità sociale e ai seguenti principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e le cittadine e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

b) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con le cittadine ed i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

c) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e ri-generazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da promuovere l'aggregazione, in qualsiasi momento, di altre cittadine e di altri cittadini interessati a partecipare alle attività;

d) Gestione comunitaria: gli interventi di cura, gestione condivisa e ri-generazione dei beni comuni devono ispirarsi a forme di gestione democratica individuate attraverso una scrittura di regole condivise;

e) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e cittadine e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità;

f) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con le cittadine e i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sociali e nella analisi costi benefici, il valore sociale delle esperienze e dei benefici per la comunità deve pesare sulle valutazioni economiche;

g) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione semplificando al massimo il rapporto con le cittadine e i cittadini attivi;

h) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadine e cittadini e Amministrazione sono commisurate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione

dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

i) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con le cittadine e i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento delle dipendenti e dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza dell'attività amministrativa;

l) Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa di cittadine e cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutte le cittadine e di tutti i cittadini attivi;

m) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e delle cittadine e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con le cittadine ed i cittadini;

n) Prossimità e territorialità: l'Amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione, per la cura, la ri-generazione e la gestione condivisa dei beni comuni.

Articolo 4 – Cittadine e cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e ri-generazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutte e a tutti.

2. Le cittadine e i cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno. Tale attività può altresì esplicarsi attraverso la collaborazione con l'ente nell'analizzare, catalogare, mappare e valorizzare gli spazi pubblici cittadini, dando rilievo al punto di vista della cittadinanza nei processi gestionali di tali spazi, facendo riferimento alle banche dati messe a disposizione da parte dell'Amministrazione comunale anche in Open Data. Questa fase conoscitiva condivisa degli spazi pubblici rappresenta elemento propedeutico alla successiva valutazione di attivazione di patti di collaborazione sugli stessi spazi.

3. Nel caso in cui le cittadine e i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e ri-generazione dei beni comuni.

4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

5. I patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori le cittadine e i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadine e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e ri-generazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
- f) le responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e delle lavoratrici e dei lavoratori;
- g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e ri-generazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- i) le cause di esclusione di singole cittadine e di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
- j) Le modalità del monitoraggio periodico attraverso un tavolo congiunto tra tecnici del comune e cittadine e cittadini coinvolti e i Quartieri;
- k) eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune.

3. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo, come disciplinato dall'articolo 16.

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadine e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:

- a) la cura occasionale;
- b) la cura costante e continuativa;

- c) la gestione condivisa occasionale;
- d) la gestione condivisa costante e continuativa;
- e) la ri-generazione temporanea;
- f) la ri-generazione permanente.

2. La collaborazione tra cittadine e cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:

- a) disponibilità di beni mobili e immobili compresi quelli ambientali;
- b) attività di gestione, conservazione, manutenzione e riqualificazione di beni mobili, immobili, immateriali, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione.

Articolo 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica e ai social network.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto della e dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

Articolo 8 - Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica e ambientale.

Articolo 9 - Innovazione digitale

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso la promozione di interventi di partecipazione della comunità all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni innovativi promuovendo e favorendo anche l'uso di dati e infrastrutture aperti, accessibili e non proprietari, in un'ottica di beni comuni digitali.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 10 – Disposizioni di carattere generale

1. La funzione di gestione della collaborazione con le cittadine e i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai

sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di detta funzione deve essere tale da garantire la prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con la cittadina e il cittadino, il coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio, valorizzando la promozione, in particolare il ruolo del Quartiere quale articolazione istituzionale più appropriata per lo sviluppo ed il governo dei percorsi di cittadinanza attiva e di gestione condivisa dei beni comuni urbani.

2. Al fine di garantire la relazione con le cittadine e i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, l'Ufficio per l'amministrazione condivisa. L'ufficio provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per la proponente e il proponente interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.

3. Al fine di garantire che gli interventi di cittadine e cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune che dovrà essere manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione. "L'Ufficio per l'amministrazione condivisa" per lo svolgimento delle attività si avvale della collaborazione di un "tavolo" composto dai soggetti coinvolti e dai rappresentanti del/dei Quartieri territorialmente interessati.

4. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di ri-generazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con le cittadine e i cittadini attivi. L'ufficio potrà accogliere anche istanze di inserimento nell'elenco dei beni comuni provenienti da singole cittadine e singoli cittadini, associazioni o realtà comunque già attive sul territorio, nonché dai singoli Quartieri competenti per territorio.

5. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene, il Comune promuove il coordinamento e l'integrazione tra le stesse; qualora ciò non risulti possibile, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Articolo 11 – Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione, come disciplinato dall'articolo 2 comma 1 lettera b);
- b) la proposta sia presentata dalle cittadine e dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita le cittadine e i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione, ricevuta la stessa nei 15 giorni dalla sua presentazione, la istruisce entro 30 giorni, salva la necessità di acquisire da enti terzi pareri, visti o nulla osta. Di quanto sopra viene contestualmente data notizia al soggetto che ha presentato la proposta di patto. Comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.

4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla

valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti. La proposta viene altresì portata a conoscenza della Presidente o del Presidente del Quartiere competente per territorio, la quale o il quale potrà far pervenire le proprie valutazioni circa l'opportunità della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.

6. Ove accolta, la struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone alla dirigente o al dirigente dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.

7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica alla richiedente o al richiedente illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive e ne informa gli uffici, compreso l'Ufficio per l'Amministrazione condivisa e le istanze politiche coinvolti nell'istruttoria.

8. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali della dirigente o del dirigente.

CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RI-GENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 12 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e ri-generazione di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall'articolo 6 del presente Regolamento.

2. Le cittadine e i cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene. Gli interventi di natura imprenditoriale sono possibili ai fini del presente regolamento, solo a condizione che non rechino a privati vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa e ri-generazione del bene in questione.

3. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.

4. La durata del programma del patto di collaborazione non supera di norma i 3 anni ma potrà essere valutata ai fini di un successivo patto di collaborazione, salvo casi che richiedano tempi maggiori per il completamento.

Articolo 13 - Interventi di ri-generazione di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di ri-generazione degli spazi pubblici, da realizzare anche grazie ad un contributo economico delle cittadine e dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.

2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di ri-generazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere l'intervento che si intende realizzare.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di ri-generazione. In tal caso l'amministrazione individua le operatrici e gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.

4. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di ri-generazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità delle operatrici e degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

Articolo 14 - Gestione condivisa di edifici

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e ri-generazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte delle cittadine e dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutte le cittadine e a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e ri-generazione del bene o alle attività di cui al comma 1.

3. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sulle cittadine e sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

Articolo 15 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative delle cittadine e dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o ri-generazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Articolo 16 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dalle cittadine e dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dalle cittadine e dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e ri-generazione dei beni comuni.

Articolo 17 – Agevolazioni ed esenzioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che le cittadine attive e i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.

2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione

di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra le cittadine attive e i cittadini attivi e l'amministrazione.

3. Ai sensi dell'art. 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.

4. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

5. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) si tratti di iniziative occasionali;

b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

CAPO IV - FORMAZIONE

Articolo 18 - Finalità della formazione

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadine e cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.

2. La formazione è rivolta alle cittadine e ai cittadini attivi, al personale dipendente, alle amministratrici e agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.

3. L'Amministrazione mette a disposizione delle cittadine e dei cittadini attivi le competenze del proprio personale, le proprie banche dati, anche in Open Data e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

4. La formazione rivolta alle cittadine e ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

a) per leggere e analizzare gli spazi pubblici attraverso il patrimonio informativo digitale reso dall'Amministrazione;

b) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia, valorizzazione e manutenzione;

c) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

d) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;

e) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e i media civici.

5. La formazione rivolta al personale dipendente e alle amministratrici e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, alla:

a) conoscenza di base e alla applicazione delle tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;

b) conoscenza di base e all'utilizzo degli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;

c) conoscenza di base e all'utilizzo degli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali e di gestione del patrimonio informativo attraverso banche dati.

Articolo 19 - Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove l'educazione alla cittadinanza attiva nelle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di mappatura, cura e ri-generazione dei beni comuni tra genitori, studentesse e studenti e istituzione scolastica.

2. Il Comune collabora con le scuole di ogni ordine e grado collaborando con la Città Metropolitana e con l'università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'università possono prevedere che l'impegno delle studentesse e degli studenti in azioni di mappatura, cura e ri-generazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

CAPO V – COMUNICAZIONE E RESPONSABILITA'

Articolo 20 – Comunicazione

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con le cittadine e i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla mappatura, cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, anche prevedendo forme di utilizzo dei canali Open Data, della rete civica e dei social network, quali mezzi di comunicazione civica¹.

Articolo 21 - Prevenzione dei rischi e responsabilità

1. L'espletamento delle attività di cui ai patti di collaborazione è svolto dalle cittadine e dai cittadini nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e con assunzione di tutti i rischi connessi.

2. Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e ri-generazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

3. Le cittadine e i cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e ri-generazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

4. Le cittadine e i cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e ri-generazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO VI -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 Verifica

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di 6 mesi, al termine del quale il Comune provvede alla valutazione dell'attività complessivamente svolta in applicazione dei patti di collaborazione stipulati ed eventualmente alla modifica ed integrazione del presente regolamento.

Art. 23 Collaborazioni in corso

1. Le collaborazioni tra cittadine e cittadini attivi e il Comune già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere disciplinate con patti di collaborazione previsti dal presente regolamento.

¹«Mezzi di comunicazione civica, si riferisce a ogni utilizzo di qualsiasi mezzo che favorisce o aumenta l'impegno civico. Intendendo questa definizione nel senso più ampia e inclusiva possibile. Civico comprende i media, ma si estende ben oltre il concetto di citizen journalism che è tanto di moda al momento»